Le “opere minori” e la loro tutela



L’evoluzione giurisprudenziale dei concetti di creatività e originalità dell’opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore, intesi non come novità o originalità in assoluto ma bastando un contenuto creativo seppur minimo, ha condotto ad una casistica delle cosiddette “opere minori”.

L’elenco delle **opere protette** ai sensi del diritto d’autore **[1]** non ha carattere tassativo ma meramente esemplificativo. Anche per tale ragione viene riconosciuta tutela alle **opere “minori”**, nel rispetto di determinati presupposti. Il primo di tali presupposti è quello, comune denominatore di tutte le opere protette, della **creatività** ed **originalità** dell’opera.

Il concetto di creatività e quello di originalità dell’opera sono stati variamente definiti dalla giurisprudenza: si ritiene, in sintesi, che tale concetto si identifichi con la **personalità** dell’autore**,** quale sua capacità di concepire e di esprimersi dell’autore. La creatività deve essere riferita non tanto all’oggetto rappresentato, quanto all’**impronta personale** ed all’impegno estetico insiti nella sua riproduzione o rappresentazione, dando vita ad un risultato finale che sia frutto del **singolare ingegno dell’autore**. Tale requisito non si identifica con la novità o originalità in assoluto, ma piuttosto con l’**individualità della rappresentazione** e con personalità, appunto, nel sentire e nell’esprimere un’idea, un sentimento, un qualsiasi aspetto della vita **[2].**

Si è poi arrivati, nell’evoluzione giurisprudenziale del

concetto di **creatività**, ad accordare tutela ad un'opera dell'ingegno che denoti un **atto creativo *seppur minimo,*** suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non deve essere esclusa solo perché l'opera consista in **idee o nozioni semplici** comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienze nella materia **[3]**. La creatività può risiedere tanto nel concetto nuovo o nella nuova forma di espressione, quanto nella particolare capacità di essere destinata al **soddisfacimento di esigenze culturali ed estetiche** di un determinato pubblico.

Tra le diverse categorie di opere minori tutelate come opere dell'ingegno possiamo ricordare, in via esemplificativa:

- le **cartine geografiche** qualora, decorate con emblemi figurativi dei vari paesi ed eseguite con fusione di colori e elementi decorativi, siano tali da presentare propri caratteri di originalità e creatività artistica **[4]**;
- le **opere di ikebana**, ovvero composizioni figurative di piante e fiori, mediante le quali l'autore dà forma sensibile alle proprie intuizioni **[5]**;
- i **corsi di lezioni universitarie**, nelle quali pur avendo ad oggetto nozioni di pubblico dominio, non manchi l'attività creativa dell'autore che si sostanzia nella forma e nel metodo di spiegazione, come sistema originale di insegnamento **[6]**;
- i **manuali** nei quali siano esposti con metodo proprio dati o fatti di esperienza altrui **[7]**;
- le **raccolte** in volume di schede relative a personaggi noti in cui sia rinvenibile una seppur modesta elaborazione creativa di dati e elementi **[8]**;
- i **testi critici di opere altrui**, nei quali l'elaboratore divulga l'opera altrui in una variazione di forma che determini l'allontanamento dal testo puro **[9]**

ed in linea di massima tutte le

- **elaborazioni di opere preesistenti** attuate tuttavia con criteri che appaiano frutto di un originale, seppur modesto, apporto creativo **[10]**, o le
- **riduzioni di opere originali** in cui sia riscontrabile una elaborazione di carattere creativo a causa del tipo di riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso artistico dell'elaboratore **[11]**;

- i **cataloghi di merci** qualora l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione e organizzazione delle notizie in base a criteri originali **[12]**;

- le **raccolte** di regole tecniche o di testi legislativi **[13]** e i **repertori** di giurisprudenza, ordinati in modo organico e con opportuni richiami **[14]**;

- i **personaggi di fantasia** dotati di caratteristiche proprie e originali **[15]**;

- i **ricettari gastronomici**, la cui forma letteraria ovvero il modo di esprimere concetti e argomenti risulti originale **[16]**.

L'accennata casistica è andata poi confermandosi nel tempo senza l'aggiunta di altre categorie; accenniamo solamente alla problematica, ancora non risolta, sorta con l'inizio della televisione privata in Italia, del riconoscimento dell'apporto creativo degli autori dei **programmi televisivi**, cioè per l'ideazione e la realizzazione dei cosiddetti "**format**" televisivi.

La legge sul diritto d'autore non include il *format* tra le opere tutelate ed elencate all'articolo 2. L'evoluzione giurisprudenziale ha in prevalenza negato la **tutela del *format*** dei programmi televisivi, considerandoli opere non tutelabili alla stregua degli "**schemi di gioco**". Anche gli interventi intesi ad aggiornare la tutela delle opere dell'ingegno hanno esteso la tutela ai **programmi per elaboratore** e alle **banche**

dati, ma non anche a questa tipologia di “opera” che nei fatti è ancora priva di specifica regolamentazione.

avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24

---

[1] Art. 1 e 2 legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”).

[2] Per chi volesse approfondire si cita in particolare, tra le tante sentenze, T. Roma 27.4.1981 in Giust. Civ. 1981, I, 2761.

[3] Vedasi, tra le prime sentenze della Suprema corte, Cass. 1.12.1993, n. 11953 in Foro It. 1994, I, 2416.

[4] La prima sentenza sul punto si è avuto con T. Milano 4.7.1955, in Dir. Aut. 1955, 356. per chi voglia approfondire: http://business.laleggepertutti.it/5048_cartine-geografiche-e-piantine-protette-col-diritto-dautore

[5] T. Milano 23.1.1967 in TEMI 1967, 331.

[6] T. Roma 14.11.1989, Dir. Aut. 1990, 407.

[7] Cass. Pen. 8.3.1952, in Riv. Pen. 1952, II, 405.

[8] T. Torino 6.12.1971 in Giur. It. 1972, I, 2, 356;

[9] App. Milano 5.8.1955, in Giust. Civ. 1956, I, 331.

[10] Cass. 18.1.1977, n. 67 in Dir. Aut. 1977, 189.

[11] Cass. Pen. 11.3.1980 in Giust. Pen, 1980, II, 558.

[12] Come precisato da Cass. 19.7.1990, n. 7397;

[13] Trib. Milano 5.3.1992, in Dir. Aut. 1992. 556.

[14] Cass. 14.12.1959, n. 5344;

[15] Pret. A. Piceno, 21.3.1990 in Giust. Civ. 1991, I, 2837;

[16] Pret. Venezia 24.4.1969, in Dir. Aut. 1970, 348.

Le “opere minori” e la loro tutela, articolo di Giovanni Bonomo

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/5993_le-opere-minori-le-edizioni-critiche-e-scientifiche-tutela